



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio qualità dei servizi e governo clinico

Prot. n. 16491

Cagliari, 13 giugno 2016

Documento trasmesso attraverso PEC
Art. 47, lett. D), D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

Ai Commissari straordinari delle ASL
della Regione
Alla Federfarma Sardegna
ur.sardegna@pec.federfarma.it

Oggetto: Disposizioni ulteriori per la corretta contabilizzazione delle ricette di medicinali antipsicotici atipici in distribuzione in nome e per conto (DPC).

Si comunica che la Commissione Tecnica per il governo ed il coordinamento delle azioni regionali, di cui all'Accordo con la Federfarma Sardegna approvato con D.G.R. n. 17/14 del 24.4.2012, nella riunione del 15 marzo 2016 convocata con nota prot. n. 7525 del 11.03.2016 ha confermato che quanto disposto nelle Linee di indirizzo regionali relativamente alla continuità terapeutica dei medicinali di sintesi chimica. La normativa vigente non prevede la continuità terapeutica per i medicinali di origine chimica perché il principio attivo è identico, pertanto in DPC deve essere sempre consegnato il prodotto aggiudicatario della gara. Nel caso il medico prescriba la specialità medicinale branded e non riporti la clausola di non sostituibilità il farmacista consegna obbligatoriamente il medicinale in DPC, se il medico appone la clausola "non sostituibile" il farmacista consegna il medicinale "branded" in convenzionata.

I servizi farmaceutici aziendali sono tenuti a monitorare l'utilizzo appropriato della clausola di "non sostituibilità" anche richiedendo al medico una relazione che motivi la clausola inserita in ricetta. Nel caso in cui il medico indichi tra le motivazioni "sospette reazioni avverse" è onere del Servizio farmaceutico aziendale verificare nella rete nazionale di farmacovigilanza l'inserimento della segnalazione di sospetta reazione avversa. Qualora tale verifica dia esito negativo l'Azienda sanitaria deve provvedere a attivare quanto previsto nelle disposizioni di legge.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio qualità dei servizi e governo clinico

Si conferma come unica eccezione la categoria dei farmaci antipsicotici atipici, considerato che, per questa tipologia di pazienti, la non aderenza alla terapia può determinare situazioni critiche per il paziente e per gli altri. Pertanto anche se il medico non ha inserito la clausola “non sostituibile”, il farmacista su richiesta del paziente può consegnare comunque il medicinale branded invece dell'equivalente indicando sulla ricetta “per continuità terapeutica”.

Con decorrenza 1 giugno 2016 il farmacista dopo l'annotazione “per continuità terapeutica” provvede a far controfirmare la ricetta al paziente o alla persona incaricata del ritiro del farmaco. Le ASL per ogni caso dovranno effettuare le opportune verifiche sulla dichiarata continuità terapeutica nei flussi della farmaceutica.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Marcello Tidore

Dott.ssa D.Garau Coord. 6.4